

## Gestione dei rifiuti SANITARI (norme, obblighi e aspetti tecnici)

[www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
@Ecocerved, @ecocamere  
[facebook.com/Ecocerved/](https://www.facebook.com/Ecocerved/)

**4 MAGGIO 2020**  
\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1




Contenuto della sessione

- Normative di Riferimento
- Definizioni
- Campo di applicazione
- Esclusione
- Formulari
- Registri di carico/scarico
- Semplificazioni nella gestione
- Sanzioni



2



3

Ai dispositivi quali mascherine, guanti,.. deve essere attribuito il codice rifiuto 180103, così come definito all'art. 2 comma 1, lett. g).  
 In modo analogo anche se prodotti al di fuori della struttura sanitaria quando abbiano caratteristiche descritte all'art. 2 comma 1, lett. d).

**DPR 254/2003**

**Emergenza COVID-19**

- ❑ CIRCOLARE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293)
- ❑ DOCUMENTO Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020
- ❑ CIRCOLARE del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020 (prot. n. 22276)
- ❑ Ordinanze contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006 per gestire le particolari esigenze presenti sul territorio Regionale

**quali alternative ?**

Tutti i **DPI prodotti dalle aziende quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio di raccolta come rifiuti indifferenziati (EER 200301)** nel rispetto delle disposizioni vigenti: *Imballati in doppio o triplo sacchetto flessibile a perdere, chiuso con fascetta e conferiti unitamente agli altri rifiuti indifferenziati al sistema pubblico di raccolta.*

The 'eco'camere logo is visible at the bottom of the slide.

4



20/04/2020 **#Covid-19: mascherine e guanti monouso vanno nei rifiuti indifferenziati**

**Le indicazioni dell'I.S.S. per sicurezza sanitaria**

**Firenze, 20 aprile 2020** – Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza R.T. n. 26 del 06.04.20, diventa obbligatorio l'uso della mascherina di protezione individuale nei Comuni dove è stata completata la distribuzione. Dopo il suo utilizzo, la mascherina, come anche i guanti monouso (sebbene questi non obbligatori ai sensi dell'Ordinanza), per esigenze di sicurezza sanitaria vanno conferiti nei **rifiuti indifferenziati**, secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

Non abbandoniamo questi presidi individuali dove capita, ma inseriamoli nei contenitori per rifiuti residui non differenziabili (bidoncini grigi nel porta a porta; cassonetti e campane interrato stradali dedicati alla frazione residua; cestini e cestoni).

Dal sito di  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA

ecocamere

5



INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - EMERGENZA COVID-19  
NOTA ISPRA APPROVATO DAL CONSIGLIO SNPA 23 MARZO 2020

Vengono considerate due fattispecie:

- rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni **dove soggiornano soggetti positivi** al tampone, quindi in isolamento o in quarantena obbligatoria,
- rifiuti urbani prodotti, dalla popolazione generale, in abitazioni **dove non soggiornano soggetti positivi** al tampone, quindi in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Inoltre vengono fornite **indicazioni applicative per il conferimento e le operazioni di raccolta e per la successiva gestione presso gli impianti.**

Il tutto adottato al fine di **garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore (raccolta, trattamento), nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.**

Applicando anche tutte le necessarie precauzioni finalizzate ad **evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori.**

ecocamere

6

INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI *INDOOR* (qualità dell'aria in ambienti chiusi) IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COVI-2 -> nella FASE 2



**AMBIENTI DOMESTICI** -> garantire un buon ricambio dell'aria in modo naturale, aprire finestre e balconi, evitare aria troppo secca, mantenere un grado di umidità che può variare fra i 30% e i 70%, *pulire* regolarmente tutte le superfici / filtri del riciclo dell'aria/prese/maniglie..., non miscelare i prodotti di pulizia, utilizzare i guanti durante la pulizia.

**AMBIENTI LAVORATIVI** -> in questa fase vanno riorganizzate, implementate e messe in atto tutte le azioni per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività.

Vale a dire: garantire un buon ricambio dell'aria in modo naturale, aprire con maggior frequenza porte e balconi, pulire regolarmente tutte le superfici / filtri del riciclo dell'aria/prese/maniglie..., non miscelare i prodotti di pulizia. Una attenzione particolare agli impianti di misti di riscaldamento/raffrescamento.

Le *pulizie quotidiane* degli ambienti/aree devono riguardare le superfici più toccate di frequente.

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 è necessario:

- procedere alla *sanificazione* dell'ambiente eseguita secondo le disposizioni indicate nella Circolare n 5.443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute,
- e la gestione dei dispositivi DPI avviene considerando questi come rifiuti infetti categoria B, sempre in base suddetta Circolare.

**Evitare sempre e comunque L'utilizzo di detersivi profumati in quanto aggiungono sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria INDOOR.**

ecocamere

7



La **sanificazione** è un intervento necessario per rendere sano un ambiente.

Comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione).

Interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.



Decreto 254/1997 -> Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 legge n. 82/1994

Va ricordato che la fase finale dell'attività di sanificazione comprende lo **smaltimento dei rifiuti prodotti**.

Rifiuti che devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291)." -> **codice CER 180103 HP9 e categoria ADR UN3291.**

ecocamere

8



quali alternative ?

nei luoghi di lavoro, ovviamente non nelle strutture sanitarie, nelle RSA o in strutture simili

dove **NON** si siano riscontrati casi di persone affette da Covid-19

possiamo pensare di conferire i DPI in appositi contenitori, dotati di uno o più sacchi all'interno, chiusi con legacci o nastro adesivo, etichettati in maniera da distinguerli dalle altre tipologie di rifiuti, conferirli come rifiuti indifferenziati *al sistema pubblico di raccolta*.

ecocamere

9



**D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006) entra in vigore 29 aprile 2006**



Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare con il

**D.lgs. 205 del 2010 che recepisce la direttiva europea 2008/98/CE, decreto che entra in vigore il 25/12/10**



**Art. 227, comma 1 del D.lgs. 152/2006 dispone che per i rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto**

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/Ce , direttiva 2002/95/Ce e direttiva 2003/108/Ce e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151.

Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .

**b) rifiuti sanitari: Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;**

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/Ce e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/Ce;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: dm 29 luglio 2004, n. 248 .

d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/Ce e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.

ecocamere

10



**Dpr n. 254 del 15 luglio 2003 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, quali (art. 1 comma 5):**

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.



**L'art. 2 del Dpr 254/03 definisce ciascuno dei rifiuti elencati sopra.**



**L'art. 3 del Dpr 254/03 definisce cosa si intende per parti anatomiche e la loro gestione oltre alla esumazione ed estumulazione.**

**ecocamere**

11



**Il Dpr 254/03 è ->**

**strutturato in:**

**Capo I** - Disposizioni generali [Art.li 1 – 6]

**Capo II** - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo [Art.li 7 – 11]

**Capo III** - Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento [Art.li 12 – 15]

**Capo IV** - Disposizioni finali [Art.li 16 – 18]

Oltre a:

**Allegati I, II** -> tipologie di rifiuti, classificazione

**Allegato III** -> convalida e verifica dell'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione (art. 2, comma 1, lettera m)

**ecocamere**

12



Per ciascuna tipologia di rifiuti sanitari il Dpr n. 254/03 indica:

- il **campo di applicazione** e
- la **modalità di gestione appropriata** e dove non diversamente specificato rimanda agli obblighi amministrativi di gestione dei rifiuti riportati nel D.lgs. 152/2006.

• **Sono esclusi:**

\* *i microrganismi geneticamente modificati* (D.lgs. 206/2001, n. 206, attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE)

\* *i sottoprodotti di origine animale* non destinati al consumo umano (regolamento (CE) n. 1774/2002)

**Sono invece disciplinati** dal presente regolamento i *piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche*, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 502/92, e successive modificazioni.



**CAMPO DI APPLICAZIONE** -> gestione dei rifiuti sanitari allo scopo di garantire livelli elevati di tutela dell'ambiente e della salute pubblica oltre a garantire controlli efficaci.



**MODALITA' DI GESTIONE** -> per: deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari.



ecocamere

13



**Rifiuti sanitari non pericolosi e**

**Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo** ->

sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione previste per i rifiuti (cioè al D.lgs. 152/06).

**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** ->

sono rifiuti che devono essere gestiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

**Quindi:**

**Il deposito temporaneo** ha particolari indicazioni previste sul DPR n. 254/03.

**Le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto** restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

Sono rifiuti che devono essere direttamente smaltiti mediante **termodistruzione** oppure **sterilizzati** in impianti autorizzati.

**IMPORTANTE**

l'autorizzazione non è richiesta se la struttura sanitaria provvede in proprio, con impianti localizzati all'interno della stessa struttura, alla sterilizzazione dei rifiuti da essa stessa prodotti.



Art. 2 Dpr 254/03

ecocamere

14



**Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento ->**

sono rifiuti specificati nell'elenco riportato all'art. 2, comma 1, lettera h, del DPR 254/03 e **devono essere smaltiti mediante incenerimento.**

Organi, parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento, sono gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

**Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni ->**

rifiuti che **devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani** e, se necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, **possono essere depositati in un'apposita area posta all'interno del cimitero, adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere.** I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

**Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici ->**  
**devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.**



Art. 2 Dpr 254/03

ecocamere

15



**Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ->**

se il rifiuto non presenta caratteristiche di pericolosità e non è a rischio infettivo è **assoggettato al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.**

Troviamo:

- 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani;
- 4) la spazzatura;
- 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.



Art. 2, comma 1, lett. g) Dpr 254/2003

ecocamere

16



- ▶ **Disinfezione:** drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti.
- ▶ **Sterilizzazione:** abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10<sup>-6</sup>.  
La sterilizzazione deve essere effettuata secondo le norme Uni 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi.  
Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo.  
L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del DPR 254/03, cioè con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto.  
La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi.  
L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma Uni 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.



Art. 2 comma 1, lettere l) – m) DPR 254/03

ecocamere

17



Individuate ai sensi del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e che svolgono attività e prestazioni individuate nella legge 833/1978

Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, e s.m.i. (oggi D.lgs. n. 152/06), e dal regolamento (Dpr n. 254/03).

Le strutture sanitarie pubbliche devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

Al responsabile della struttura sanitaria pubblica a privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all' applicazione delle disposizioni contenute nel Dpr 254/03 e nel D.lgs. 22/97 (oggi D.lgs. 152/06), oltre all'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.



Art. 17, DPR 254/03

ecocamere

18



E' **produttore di rifiuti** il Soggetto la cui attività produce rifiuti e il **Soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)** o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).



Art. 183, c.1, lett. f) D. lgs. 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015



E' **rifiuto** *“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.*



Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

**CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017**

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), **detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.** Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

ecocamere

19



**Responsabilità nella produzione dei Rifiuti**



**Gli oneri** relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti:

- a un raccogliitore autorizzato o
- ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.



Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i **propri obblighi** con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.



Art. 188, comma 2 D.lgs. 152/2006

ecocamere

20



## Responsabilità nella produzione dei Rifiuti



La **responsabilità** del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR, in alternativa abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.



Art. 188, comma 3 D.lgs. 152/2006

**Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:**

- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

ecocamere

21



## Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti ...



Art. 178, D.lgs. 152/2006

### **CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012**


Emerge, infatti, dall'esame degli art. 188, 193 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

ecocamere

22



## Classificazione rifiuti



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

ecocamere

23



## Codifica rifiuti



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Quindi:

la **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

ecocamere

24

Composizione	Tipo rifiuto	Regime giuridico
<b>Rifiuti a rischio infettivo:</b> <b>180103 o 180202</b>	Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannolini Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test Bastoncini oculari non sterili Bastoncini oftalmici di TNT Cannule e drenaggi Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi, ecc.) raccordi, sonde Circuiti per circolazione extracorporea Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale Deflussori Fleboclisi contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe ... Guanti monouso Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, ... Materiale per medicazione .. Sacche (per trasfusioni,...) Set di infusione Sonde rettali e gastriche Sondini Spazzole, cateteri per prelievo citologico Speculum auricolare monouso Speculum vaginale Suturatrici automatiche monouso Gessi o bendaggi Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili	<b>Pericolosi a rischio infettivo</b>



 **Allegato I**  
(Art. 2, comma 1 lett. a)  
Elenco esemplificativo

1/3

25

	Lettiere per animali da esperimento Contenitori vuoti Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione Spazzatura	
<b>Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica battereologica</b> <b>180103 o 180202</b>	Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni	<b>Pericolosi a rischio infettivo</b>
<b>Rifiuti taglienti 180103 o 180202</b>	Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoï e bisturi monouso	<b>Pericolosi a rischio infettivo</b>
<b>Rifiuti taglienti inutilizzati</b> <b>180101 o 180201</b>	Aghi, siringhe, lame, rasoï	<b>Non pericolosi</b>
<b>Organi e parti anatomiche non riconoscibili</b> <b>Piccoli animali da esperimento</b> <b>180103 o 180202</b>	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento	<b>Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.</b> <b>Pericolosi a rischio infettivo</b>



 **Allegato I**  
(Art. 2, comma 1 lett. a)  
Elenco esemplificativo

2/3

26



<b>Contenitori vuoti, in base al material costitutivo</b> 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscelate per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	<b>Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento</b>
<b>Farmaci scaduti o inutilizzabili</b> 180109 o 180208	Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici	<b>Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Non Pericolosi</b>
<b>Sostanze chimiche di scarto</b> 180107 o 180206	Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce	<b>Non Pericolosi</b>

 **Allegato I**  
(Art. 2, comma 1 lett. a)  
Elenco esemplificativo

3/3

27

Denominazione	Cer
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate...	180108
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate....	180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce....	180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce....	180205
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici....	180110
Oli per circuiti idraulici contenenti Pcb....	130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati....	130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati....	130110
Oli sintetici per circuiti idraulici....	130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili....	130112
Altri oli per circuiti idraulici....	130113
Soluzioni fissative....	090104
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa....	090101
Materiali isolanti contenenti amianto....	170601
Lampade fluorescenti....	200121
Batterie al piombo....	160601
Batterie al nichel-cadmio....	160602
Batterie contenenti mercurio....	160603

 **Allegato II**  
(Art. 2, comma 1 lett. a)  
Elenco esemplificativo



28



**E' definito deposito temporaneo** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.



Art. 183, comma 1 lett. bb) D.lgs. 152/2006

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

Il deposito deve essere effettuato per **categorie omogenee** di rifiuti, rispettando **le norme tecniche**, oltre alla disciplina delle **sostanze pericolose** e le norme per l'**imballaggio e l'etichettatura** per i pericolosi.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella *Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1*.  
Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

ecocamere

29



Il **deposito temporaneo** relativo ai rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere **una durata massima di 5 giorni** dal momento della chiusura del contenitore.  
Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale **termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri**.



Art. 8, comma 3, lett. a) Dpr 254/03

Il deposito temporaneo per tutti i rifiuti diversi da quelli sanitari a rischio infettivo



Art. 183, comma 1 lett. bb) D.lgs. 152/2006



**Con cadenza almeno trimestrale**  
o  
**Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi**, comunque il Deposito Temporaneo **non può mai superare l'anno**.

Devono essere utilizzati **imballaggi a perdere, anche flessibile**, con: **la scritta** "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e **il simbolo** del rischio biologico.

Quando si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, l'imballaggio rigido a perdere, deve essere resistente alla puntura, e recare **la scritta** 'Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti'.

Sarà poi necessario un **secondo imballaggio rigido esterno**, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

Gli **imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate** per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.



30



## Il deposito temporaneo

### Disciplina COVID 19

Approvato con legge di conversione il DL 18/2020 (Cura Italia)  
il 24/04/2020 l'art. il deposito temporaneo:

*Il deposito è consentito fino ad un massimo quantitativo doppio (60 mc di rifiuti, di cui 20 mc pericolosi) ed il limite temporale massimo non può avere una durata superiore ai 18 mesi.*

ecocamere

31



**Le operazioni di deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto sono sottoposti al regime generale dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo.**

Il deposito preliminare non deve, di norma, superare i 5 giorni.

La durata massima del deposito preliminare è comunque fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

Il trasporto verso gli impianti di incenerimento deve essere effettuato nel più breve tempo tecnicamente possibile.



Art. 8, comma 3, lett. b), c), d) Dpr 254/03

ecocamere

32



#### Uno sguardo a:

**Gli impianti di sterilizzazione** localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**La condizione** -> gli impianti trattano esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. Rientrano in tale condizione i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate, ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

**L'attivazione** -> deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.

**La convalida** -> la competenza di tale operazione è del direttore o del responsabile sanitario o dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti che procedono prima della messa in funzione degli stessi.

\* Convalida deve essere ripetuta ogni 24 mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto.

\* La relativa documentazione deve essere conservata per 5 anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.



Art. 7, Dpr 254/03



ecocamere

33



**L'efficacia** -> del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato III del Dpr stesso [contiene i parametri per: CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE] dal direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.

**I controlli** -> tali impianti sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

**I registri** -> permane l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico [classico],

Ma presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
- quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- data del processo di sterilizzazione.



Art. 7, Dpr 254/03

ecocamere

34



### **Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati.**

I rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani devono:

- essere raccolti e trasportati con il codice **CER 200301**, vanno utilizzati appositi imballaggi a perdere con **l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» e la data della sterilizzazione**,
- sono sottoposti al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Quando smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

I rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani (avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) o ad impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia) devono:

- essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice **CER 191210**, vanno utilizzati appositi imballaggi a perdere, diversi da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, con **l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» e la data della sterilizzazione**,
- per le operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

 Art. 9, Dpr 254/03

ecocamere

35



### **La struttura sanitaria pubblica o privata è il luogo di produzione del rifiuto?**

Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private **sia svolta all'esterno delle stesse**, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime.

Il **conferimento** di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria **avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione**, in tempo utile per garantire il rispetto delle tempistiche del deposito temporaneo e delle registrazioni.

Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, **prodotti presso gli ambulatori decentrati** dell'azienda sanitaria di riferimento.

 Art. 4, commi 2 - 3, Dpr 254/03

ecocamere

36



**I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione:**

- a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali.  
Introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti, solo alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti,  
b) in impianti di incenerimento dedicati.

**I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo (Allegato I D.lgs. 152/06)** devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.

Le **operazioni di caricamento dei rifiuti al forno** devono avvenire senza **manipolazione diretta** dei rifiuti.

Per **manipolazione diretta** si intendono tutte le operazioni che possono generare rischi infettivi agli operatori.

 Art. 10, Dpr 254/03

ecocamere

37



**I rifiuti sanitari sterilizzati**

Per il loro smaltimento possono essere avviati:

- in impianti di produzione del Cdr o
- direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia.

 Art. 11, Dpr 254/03

ecocamere

38



#### Rifiuti da esumazione e da estumulazione:

- devono essere **raccolti separatamente** dagli altri rifiuti urbani,
- devono essere **raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili**, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»,
- possono essere **depositati in apposita area confinata dal comune all'interno del cimitero**, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili,
- devono essere **avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati** ai sensi degli *articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex art. 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo,*
- la loro gestione deve favorire il recupero dei resti metallici (art. 2, comma 1, lettera e), numero 5 [zinco e piombo]),
- se **avviati a discarica senza preventivo** trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti assi e resti delle casse o avanzi di indumenti (art. 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3)), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

 Art. 12, Dpr 254/03

ecocamere

39



#### Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

- possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 22/97 (oggi D.lgs. 152/06),
- avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti simboli religiosi, ornamenti (art. 2, comma 1, lettera f), numero 2)).

 Art. 13, Dpr 254/03

ecocamere

40



#### Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

- ✓ I rifiuti come farmaci scaduti o inutilizzati, medicinali citotossici /citostatici (**art. 2, comma 1, lettera h)**), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.  
ATTENZIONE -> Lo smaltimento dei chemioterapici antitumorali (recepimento della direttiva 2000/76/CE ) può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- ✓ I rifiuti come organi o parti anatomiche, piccoli animali (**art. 2, comma 1, lettera h, n. 2) e 3)**) devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- ✓ Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope (**art. 2, comma 1, lettera h, n. 4)**) devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97.  
Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal Dpr 309/1990 (disciplina stupefacenti...).



Art. 14, Dpr 254/03

#### Gestione di altri rifiuti speciali

I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Sono esclusi gli assorbenti igienici.



Art. 15, Dpr 254/03

ecocamere

41



#### Farmaci scaduti ->

Sono prodotti chimici di sintesi, sulle loro confezioni è sempre riportata la data di scadenza. Dopo questa data i medicinali non sono più utilizzabili e devono essere smaltiti correttamente. Ciò che rende il farmaco pericoloso è la parte del prodotto pericolosa costituita dai principi attivi.

I farmaci scaduti (riscontrabili in ambito domestico) non devono essere gettati nei normali cassonetti, ma collocati negli appositi contenitori presso le farmacie e le isole ecologiche.

Lo smaltimento dei farmaci scaduti avviene attraverso la termodistruzione, oppure attraverso la loro inertizzazione in contenitori ermetici.

ecocamere

42



**Le analisi sui rifiuti** sono previste:

**Art. 8 del D.M. 05.02.1998** – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

**Art. 7 del D.M. 161/2002** - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

**Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f)** – relativo alle discariche dei rifiuti.

Nei suddetti articoli sono specificate:

- le modalità esecutive delle stesse,
- il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti e quando la normativa specifica lo richiede.
- altre indicazioni tipiche di ciascuna delle norme indicate.

ecocamere

43



#### Registro di carico e scarico

##### Che cosa è

-> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

##### Chi è obbligato

-> 1) i produttori:

- **di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),**

##### La compilazione

-> tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico e scarico ....

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi dalla produzione e avvio a gestione

e per i rifiuti sanitari a rischio infettivo entro 5 giorni.

##### Ubicazione/conservazione

-> **tenuto** presso l'impianto di produzione -> **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione

-> si **utilizzano** fogli numerati (formato A4),

-> **vidimati** dalla CCIAA di competenza.

ecocamere

44



### Formulari

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agencia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

**Il modello da utilizzare** è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1)devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;
- 2)qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3)sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4)riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5)la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6)sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

ecocamere

45

Ecocerved  
EcoCamere  
Registro AEE  
MUD Telematico  
Banca Dati Albo gestori ambientali  
Registro F-gas  
Elenco Sottoprodotti  
CircolaRAEE  
MUD Semplificato  
Banca Dati F-gas  
EcoDesk  
Registro Pile  
MUD Comuni  
Albo gestori ambientali  
ecocamere

46